



Comune di Cornaredo
(Città Metropolitana di Milano)

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Sommario

Art. 1 Istituzione dell'imposta e oggetto del Regolamento	3
Art. 2 Presupposto d'imposta	3
Art. 3 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari	3
Art. 4 Esenzioni	4
Art. 5 Riduzioni	5
Art. 6 Misura dell'imposta	5
Art. 7 Obblighi del gestore	6
Art. 8 Versamenti dell'imposta	8
Art. 9 Controllo e accertamento imposta	8
Art. 10 Sanzioni	9
Art. 11 Rimborsi	10
Art. 12 Funzionario Responsabile	10
Art. 13 Riscossione coattiva	10
Art. 14 Contenzioso	10
Art. 15 Disposizioni transitorie e finali	11

Art. 1 Istituzione dell'imposta e oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446 del 15.12.1997, istituisce e disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dell'art. 4 comma 5 ter del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017 e ss.mm.ii

2. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Le specifiche destinazioni sono indicate annualmente in apposito allegato al bilancio di previsione ed al rendiconto dell'esercizio da pubblicare sul sito internet dell'Ente. In sede di consuntivazione, l'allegato dovrà riportare anche la ripartizione del gettito tra interventi a) per il turismo, specificando in tale ambito la quota destinata al sostegno delle strutture ricettive e b) per la manutenzione, la fruizione e il recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 2 Presupposto d'imposta

1. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e locazioni turistiche ubicate nel territorio del Comune di Cornaredo, come definite dalla relativa legislazione regionale e/o nazionale. Come tali si intendono, ai soli fini esemplificativi e non esaustivi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, villaggi alberghi, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, case religiose di ospitalità, ostelli, country house, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, agriturismi, nonché gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'articolo 4 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con Legge n. 96 del 21 giugno 2017, e alla locazione ad uso turistico.

Art. 3 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Cornaredo.

2. L'imposta è corrisposta, dai suddetti soggetti, ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazione breve di immobili ad uso abitativo.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter del D.lgs. 14 marzo 2011, n.23 e dell'art. 4, comma 5-ter, del decreto legge n.50/2017, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui

soggetti passivi, oltre che degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento, i gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, nel caso di locazioni brevi di appartamenti ubicati nel territorio comunale.

4. I soggetti (piattaforme informatiche di prenotazione dei soggiorni) cui è demandato in via continuativa il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno e/o di check in/check out nelle strutture ricettive, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Cornaredo, provvedono all'assolvimento dell'imposta ed assumono il ruolo di responsabili della riscossione e del versamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

5. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.

Art. 4 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i residenti nel Comune di Cornaredo;
- b) i minori entro il quattordicesimo anno di età;
- c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
- d) i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio di competenza di Regione Lombardia, anche in regime di day hospital, in ragione di due accompagnatori per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero;
- e) i portatori di handicap regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali e beneficiari dell'indennità di accompagnamento e/o un loro accompagnatore;
- f) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
- g) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- h) i volontari facenti parte di associazioni di volontariato che prestano servizio in occasione di calamità;
- i) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni

organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;

1) il personale dipendente, in forma diretta o tramite agenzia di lavoro interinale, del gestore della struttura ricettiva situata nel Comune di Cornaredo che svolge attività lavorativa nella medesima.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere (ad esclusione della 1) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000.

3. Per il solo anno 2026 sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i pernottamenti prenotati o contrattualizzati entro il 28/02/2026 compreso.

Art. 5 Riduzioni

1. Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:

a) i gruppi scolastici delle scuole medie inferiori e superiori in visita didattica;

b) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, facenti parte di gruppi sportivi riconosciuti partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale ovvero organizzati nel territorio provinciale

2. La riduzione di cui al precedente comma 1, sarà applicata, per i soggetti di cui alle lettere a) e b) previa attestazione del Dirigente Scolastico, ovvero della Federazione Sportiva di appartenenza. Le attestazioni dovranno essere presentate alle strutture ricettive ai fini di quanto previsto dal successivo art. 7.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili.

Art. 6 Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive o di altre tipologie ricettive definite dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

2. La misura dell'imposta e la graduazione sono stabilite dalla Giunta Comunale con idoneo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. f) del D.lgs. 267/2000 e sue successive integrazioni e modifiche, entro quella massima stabilita per legge. Eventuali variazioni in aumento della misura dell'imposta rispetto alle tariffe di prima applicazione entrano in vigore il primo giorno del quarto mese successivo a quello in cui viene adottata la relativa deliberazione.

3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 14 (quattordici) pernottamenti consecutivi. Dal 15 (quindicesimo) giorno di soggiorno consecutivo in poi l'imposta non è dovuta. Se la consecutività si

interrompe, si ricomincia il conteggio per i successivi pernottamenti.

4. Nel caso in cui lo stesso soggetto soggiorni all'interno della medesima struttura per almeno 14 (quattordici) notti anche non consecutive nel corso dello stesso mese, l'imposta è corrisposta per 14 (quattordici) pernottamenti mensili. L'esenzione opera esclusivamente per singola prenotazione effettuata dal medesimo cliente, non per prenotazioni separate anche se effettuate dal medesimo cliente.

5. Il Comune di Cornaredo, attraverso il sito, manifesti a stampa, nonché altre forme ritenute opportune, pubblicizza la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

6. Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima di 14 giorni consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive/unità immobiliari. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 3, comma 3 del presente regolamento, la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi.

Art. 7 Obblighi del gestore

1. I gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive elencate all'art. 2 ubicate nel Comune di Cornaredo, di seguito denominati "gestori", sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta e di tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento e loro successive modificazioni ed integrazioni.

2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a osservare i seguenti obblighi:

a) essere accreditato al sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Cornaredo;

b) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza

c) versare al Comune, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre e oggetto di comunicazione periodica. Il termine di versamento definito dalla presente lettera rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omessa versamento;

d) il versamento deve avvenire su conto corrente dedicato all'imposta di soggiorno del Comune di Cornaredo, con le seguenti modalità:

1) tramite il nodo dei pagamenti PAGO PA;

2) esclusivamente nel caso in cui non sia possibile da parte del Comune di Cornaredo, anche temporaneamente, assicurare il pagamento tramite PAGO PA, mediante delega di pagamento modello F24 (se attivata dal Comune) o altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale;

e) allestire appositi spazi in cui mettere a disposizione dei propri ospiti il materiale informativo

predisposto e fornito dal Comune promuovendone la divulgazione;

f) presentare mediante il canale telematico di cui alla lettera a), entro il giorno 15 del mese successivo, al trimestre di riferimento, la comunicazione periodica contenente le informazioni relative all'imposta incassata nel trimestre precedente, comprensiva degli elementi indicati nel seguente modello da riportare in ragione della struttura gestita e conseguente tariffa applicata.

3. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e rilasciare apposita quietanza, tramite registrazione del pagamento in fattura/ricevuta (indicando la seguente causale: "assolta imposta di soggiorno per euro fuori campo applicazione IVA");

4. I gestori provvedono ad acquisire e conservare la documentazione comprovante il diritto all'esenzione e alla riduzione di cui agli articoli 4 e 5.

5. I gestori sono obbligati a riversare al Comune l'imposta di soggiorno trimestralmente, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento:

- 01 gennaio/31 marzo - comunicazione e versamento entro il 15 aprile;
- 01 aprile/30 giugno – comunicazione e versamento entro il 15 luglio;
- 01 luglio/30 settembre – comunicazione e versamento entro il 15 ottobre;
- 01 ottobre/31 dicembre – comunicazione e versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

6. La comunicazione periodica dell'importo da versare deve contenere almeno il riepilogo trimestrale delle informazioni di seguito riportate:

- numero ospiti paganti ed esenti (o agevolati)
- numero pernottamenti imponibili ed esenti (o agevolati)
- importo complessivo dovuto

In caso di mancanza di ospiti presso la struttura, la comunicazione periodica di pagamento a zero andrà comunque trasmessa.

7. In caso di sospensione dell'attività ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Tributi del Comune di Cornaredo il periodo di chiusura, mediante il sistema telematico di gestione del tributo.

8. I gestori sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ministeriale ai fini dell'imposta di soggiorno, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia.

9. Il gestore, infine, è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo per cinque anni, ai sensi di legge, al fine di rendere possibili controlli, anche tributari, da parte del Comune

Art. 8 Versamenti dell'imposta

1. I soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, entro il termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato il quale è tenuto al versamento delle somme al Comune di Cornaredo.
2. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a conservare le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui alla precedente art. 4 per un periodo di cinque anni.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua, con cadenza trimestrale, il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre di riferimento secondo le modalità indicate all'art. 7
4. Non sono previsti limiti di versamento minimo dell'imposta dovuta in via ordinaria, in ragione delle caratteristiche periodiche dell'imposta

Art. 9 Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni e della dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Il Controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione può:
 - a) invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche e gli esercenti attività di intermediazione immobiliare, ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive, ai gestori delle piattaforme telematiche e agli esercenti attività di intermediazione immobiliare, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.
4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. e all'art.1. commi 792 e seguenti della Legge 160/2019 e ss.mm.ii. in materia di accertamento esecutivo.
5. Nel caso di omessa o infedele dichiarazioni annuale di cui di cui all'art. 7 nonché in caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati obiettivi e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio di aziende specializzate nella ricerca ed analisi di

dati, della Polizia Locale, dello Sportello Unico delle attività produttive e/o della Guardia di Finanza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale “Alloggiati Web” (Polizia di Stato), così come previsto dall’art. 13-quater, comma 2, del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii..

6. Le disposizioni in materia di rateazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo sono contenute nel vigente regolamento generale delle entrate.

7. Ai sensi del d.l. n.145/2023, a tutte le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’art.4 del d.l. n.50/2017 e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi della vigente normativa regionale, deve essere obbligatoriamente associato il Codice Identificativo Nazionale (CIN) rilasciato tramite procedura telematica automatizzata messa a disposizione dal Ministero del Turismo (MIT). Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi del d.l. n.50/2017 una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura e ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell'unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche o ai sensi del d.l. n.50/2017, ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera. Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN nonché chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi del d.l. n.50/2017, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile. La mancata esposizione e indicazione del CIN da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato.

Art. 10 Sanzioni

1. Al soggetto responsabile del pagamento dell’imposta di cui al precedente art. 3, comma 3 del presente regolamento, si applicano le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti Legislativi 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Al soggetto responsabile del pagamento dell’imposta di cui al precedente art.3, comma 3, del

presente regolamento, si applica in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del d. lgs 471/97. Per le violazioni di cui al presente comma trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso.

3. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art.3, comma 3, del presente regolamento, in caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 8 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, ex art. 180, D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 e ss.mm.ii.

4. Il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art. 3, comma 3, del presente regolamento, in caso di omesso accreditalimento al portale telematico di gestione dell'imposta, violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzione dell'imposta di soggiorno, sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 11 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta da effettuare alle successive scadenze.

Art. 12 Funzionario Responsabile

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile dell'Area Finanziaria e Risorse Umane del Comune di Cornaredo e provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 13 Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'Amministrazione ai sensi del presente regolamento, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 14 Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di

Giustizia Tributaria ai sensi del Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modifiche.

Art. 15 Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e in particolare i decreti legislativi nn. 471,472 e 473 del 18 dicembre 1997, l'art. 1 commi dal 158 al 171 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il regolamento generale delle entrate tributarie dell'Ente.
3. Nelle more dei definitivi chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, i gestori sono sottoposti all'obbligo di "resa del conto giudiziale", come previsto dal R.D. n.827/1924. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i gestori dovranno consegnare al Comune, anche in modalità telematica ove consentito, il previsto modello 21, di cui al DPR 194/1996, che il Comune provvederà a trasmettere alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art.233 del D. lgs. 267/2000.
4. L'imposta di soggiorno si applica per i pernottamenti effettuati dall'01/05/2026.